

## **NUOVO STATUTO 2017**

### **Associazione L'ATENEO MUSICALE**

#### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

1.1. E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 – n. 383 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata

**"Associazione L'ATENEO MUSICALE"** di seguito denominata Associazione.

1.2. L'Associazione ha sede legale in BAGNATICA, Via SS. REDENTORE, n.33

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3. La sua durata è illimitata.

#### **Art.2 - Scopo**

2.1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. L'Associazione si propone di valorizzare le esperienze artistiche che si presentino come valide alternative al modo diffuso di produrre, promuovere, distribuire e fruire l'oggetto artistico.

2.3. Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- b) promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
- c) promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
- d) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo artistico-culturale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- e) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Al fine di realizzare i propri scopi, intende collaborare con persone, enti ed associazioni attive sul territorio, con realtà editoriali, discografiche e promozionali che tutelino la dignità personale dell'artista e il suo prodotto e che non intendano in alcun modo sfruttarlo.

2.4. Il Consiglio Direttivo deve assumersi la responsabilità di assicurare di anno in anno un pieno e profondo rispetto dei punti sopra elencati, e di declinare la sua proposta, di qualunque forma d'arte si tratti, al fine di dare vita ad un prodotto che risulti unitario ed organico.

#### **Art.3 - Attività**

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) riunire tutti coloro che amano la musica e realizzare in particolare manifestazioni musicali tra i Soci rivolte anche al territorio senza scopi lucrativi;
- b) promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e del lavoro;
- c) istituire per i Soci corsi didattici per l'apprendimento della musica senza distinzione di sesso e di età;
- d) dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica;
- e) stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali (concerti, manifestazioni, mostre, concorsi, conferenze) e socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;
- f) promuovere iniziative editoriali al fine di divulgare nuove opere utili allo sviluppo del sapere;
- g) promuovere anche attività nel campo delle arti e della letteratura e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio secondo quanto indicato all'art.2 del presente statuto. L'associazione non svolge attività diverse di quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.4 - Soci**

4.1. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- ordinari
- sostenitori
- onorari

4.2. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività istituzionali promosse dall'Associazione, fruendo anche dei servizi della stessa prestati.

4.3. Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro, servizi, strutture e condivisione dei fini.

L'ammissione deve essere documentata in forma scritta e accolta dal presidente salvo successiva contestazione di uno o più membri del consiglio direttivo.

4.4. Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerienze, sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art.5 - Ammissione dei soci ordinari e sostenitori**

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

5.3. L'ammissione all'Associazione avviene con domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità; l'ammissione è accolta dal Presidente salvo i casi in cui venga segnalata incompatibilità dal direttivo o da altri soci; in tal caso la non ammissione dovrà essere approvata o respinta tramite votazione palese dello stesso Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei membri presenti.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5.5. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art.6 - Diritti e doveri dei soci**

6.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

6.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

6.3. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

6.4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

6.5. I soci ordinari, sono tenuti al versamento delle quote associative per ogni esercizio sociale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa

#### **Art.7 - Recesso ed esclusione del socio(E).**

7.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

7.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

7.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera.

7.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.8 - Gli organi sociali**

8.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art.9 - L'assemblea**

9.1 L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

9.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

9.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

9.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

9.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

9.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio Direttivo,
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- d) approvazione del programma dell'associazione
- e) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

9.8. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

9.9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

9.10. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

9.11. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti.

9.12. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Non potranno altresì partecipare alle assemblee i soci che non abbiano compiuto la maggiore età.

## **Art.10 - Il Consiglio Direttivo**

10.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto

da tre a cinque membri. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti dall'Assemblea degli associati. Si ritengono altresì automaticamente rieletti qualora non vi siano altri nuovi candidati.

10.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

10.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

10.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- d) presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo
- e) ammette i nuovi soci;
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- g) redige ed approva eventuali regolamenti atti a regolamentare le attività promosse dall'associazione;
- h) delibera la forma, l'entità e le modalità di versamento della quota associativa di ciascun socio sostenitore.

10.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

10.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure elette dallo stesso consiglio:

- 1) il Presidente
- 2) il Vice Presidente
- 3) il Segretario

#### **Art.11 - Il Presidente**

11.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

#### **Art.12 - Il Vice Presidente**

12.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

#### **Art.13 - Il Segretario**

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art.14 - Patrimonio e risorse economiche**

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

14.2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.3. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.15 - Rendiconto economico finanziario**

15.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi(D).

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione(A).

### **Art.16 - Scioglimento**

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti convocati in assemblea straordinaria.

16.2 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari(B).

### **Art.17 - Controversie**

17.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

### **Art. 18 – Rinvio a leggi**

18.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.